



REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

**CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA EDILIZIA ED IMPIANTISTICA - COMPENDIO
IMMOBILIARE NUOVO RETTORATO - PALAZZO DI VETRO" SEDE
DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE**

CUP: I31E18000090005; NUMERO GARA; CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di

.....

In Ancona, presso la sede dell'Università Politecnica delle Marche,

Avanti a me,, nato a il in qualità di Ufficiale

Rogante dell'Università Politecnica delle Marche, ai sensi dell'art. 129 del

"Regolamento generale universitario" emanato con R.D. 6 aprile 1924, n.674,

designato con ordinanza del Direttore amministrativo dell'Università medesima n.

839 del 16 luglio 2007, senza l'assistenza di testimoni, per espressa e concorde

rinuncia fattane dai componenti, con il mio consenso, sono personalmente presenti

i Signori:

-, nato in il, domiciliato per la carica in Ancona,

piazza Roma 22, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità

di Direttore generale e, pertanto, in rappresentanza dell'**Università Politecnica**

delle Marche, con sede in Ancona, piazza Roma n.22, in esecuzione di quanto

stabilito con n..... del, a quanto infra autorizzato ai

sensi dell'art.4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nonché degli artt. 17 e 71 del

vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

dell'Università Politecnica delle Marche (cfn.00382520427);



-, nato a (....) il, domiciliato per la carica in (....), via n....., il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua dichiarata qualità di della, con sede in (....), via n....., cap. soc. €..... (i.v.), iscritta al Registro delle Imprese di al n....., (codice fiscale);
comparenti della cui identità io rogante sono certo, che mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale:

PREMESSO

- che, con n..... del è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di,;

- che, con n..... del è stato assunto il formale impegno a carico del bilancio universitario;

- che, in data il Responsabile del procedimento ha redatto il relativo verbale di validazione;

- che, con n..... del si è disposto, fra l'altro, di procedere all'affidamento dei lavori di realizzazione del palazzo di vetro facente parte del nuovo compendio immobiliare sede dell'Università Politecnica delle Marche, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo da porre a base di gara pari a € 18.319.571,37 (di cui € 62.373,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre l'IVA, dando mandato al Direttore Generale di adottare gli atti e provvedimenti necessari all'espletamento della gara d'appalto;

- che la gara è stata indetta con bando pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (pubblicazione avvenuta in data



..... sulla gazzetta n. /S-.....);

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta in data sul fascicolo n..... – 5^a Serie Speciale);

- all'Albo Ufficiale on-line dell'Ateneo all'indirizzo "univpm.it", unitamente alla documentazione di gara (pubblicazione avvenuta a partire dal);

- sul sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicazione avvenuta in data);

- che si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di gara:

- sui quotidiani "....."- (pubblicazione avvenuta in data);

- che, con n..... del, l'appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa, con sede in (....), via

n....; che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a punti, per un importo complessivo di €. (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €.) al netto dell'IVA;

CIO' PREMESSO

ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto

le parti, come sopra rappresentate

convengono e stipulano quanto segue

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata "Università", concede a, in seguito chiamata "Impresa", che accetta, i lavori in epigrafe, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto, al progetto esecutivo (con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto parti I, II e III) approvato con n. del, all'offerta tecnica ed all'offerta economica presentate in sede di gara; documenti che, con la sottoscrizione del



presente atto, l'Impresa dichiara di ben conoscere e di approvare senza alcuna riserva e che si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

ARTICOLO 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del presente atto resta convenuto in € al netto dell'I.V.A. Tale importo è determinato dal prezzo posto a base di gara di € 18.257.197,94, al netto degli oneri per la sicurezza, pari € 62.373,43, decurtato della percentuale di ribasso praticata dall'Impresa pari al 00,00% (..... *virgola* *per cento*) ed incrementato degli oneri per la sicurezza, come sopra indicati.

Detta percentuale di ribasso si intende praticata anche sui singoli prezzi unitari, di cui all'elenco prezzi, che si intendono al netto dell'I.V.A. e che rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni e forniture accessorie, necessarie per dare l'opera eseguita a regola d'arte, perfettamente funzionante e manutenibile, anche se non specificamente esplicitate nella descrizione dei prezzi unitari o negli altri elaborati progettuali. Sono altresì compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri posti a carico dell'Impresa dalla normativa vigente e dal presente contratto, con particolare riguardo a quelli derivanti dall'attuazione del piano di sicurezza, così come anche meglio precisato all'art.3 bis del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I - Amministrativa.

Il Computo metrico Estimativo posto a base di gara ha valenza esclusivamente al fine della determinazione del corrispettivo a base di appalto e dell'importo contrattuale; non può essere oggetto di contestazione da parte dell'Impresa per la determinazione della quantità di opere contrattuali relative alle singole lavorazioni, per la quale hanno valenza esclusivamente gli elaborati grafici e tecnici che sono



parte integrante del presente schema di contratto.

Il corrispettivo determinato dall'offerta complessiva dell'Impresa, resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione.

La revisione prezzi è regolamentata dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I - Amministrativa.

ARTICOLO 3 - CONSEGNA DEI LAVORI, IMPIANTO DEL CANTIERE, ORDINE DEI LAVORI, DISCIPLINA NEL CANTIERE

La consegna dei lavori sarà effettuata con le modalità indicate all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte I - Amministrativa.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Impresa procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente e iniziare nel contempo i lavori, in modo da darli completamente ultimati nei termini previsti all'art. 4 del presente contratto.

Il cantiere dovrà essere attrezzato con i più moderni e perfezionati, in relazione all'entità dell'opera, impianti e macchinari, per assicurare il normale e ininterrotto svolgimento dei lavori e la perfetta esecuzione delle opere, comprese quelle di recinzione e protezione.

L'Impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale. La Direzione Lavori si riserva comunque il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di lavoro o l'esecuzione entro un termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

L'impresa è tenuta al rispetto del cronoprogramma predisposto dall'Università in sede di elaborazione del piano di sicurezza o come modificato dall'Impresa stessa,



ai sensi dell'art.100 del D. Lgs.81/2008.

L'Impresa si impegna ad osservare e a far osservare ai propri agenti le obbligazioni nascenti dal contratto.

ARTICOLO 4 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà effettuata con le modalità indicate all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte I - Amministrativa.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **giorni 730** (settecentotrenta) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come indicato all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte I - Amministrativa.

ARTICOLO 5 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Impresa.

Come previsto all'articolo 46.TER del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I Amministrativa, saranno applicate penali specifiche in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti ivi inclusi quelli in materia di sicurezza sul lavoro ivi previsti.

Sono, inoltre, previste penali ai sensi dell'Art. 18. “Penali in caso di ritardo” del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I Amministrativa, nonché al paragrafo 2



“Documenti Gestionali dell’appalto – Gestione dei tempi” del Capitolato Speciale d’Appalto – parte II Gestionale.

ARTICOLO 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Sono ammesse le sospensioni disposte dalla Direzione dei Lavori o dal RUP come previsto agli art.16 e 17 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I Amministrativa, ivi inclusa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se l’Impresa ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Impresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’Impresa intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’Impresa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Impresa alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d’Appalto – parte I Amministrativa (articoli 16 e 17) come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni



procedurali di cui al presente articolo nonché quelle di dettaglio di cui ai suddetti articoli.

Nel caso di introduzione di sospensioni diverse da quelle previste all'art. 107 cc. 1, 2 e 4, del Codice, l'Impresa ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno prodotto, quantificato secondo le disposizioni dell'art. 10, c. 2 lett. a), b), c), d) del D.M. n. 49/2018. Si applica l'art. 1382 del C.C.

ARTICOLO 7 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri, spese ed obblighi già previsti all'art. 58 e 58 bis del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I Amministrativa, quelli alla stessa imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. E', inoltre, onere dell'Impresa accettare ed eseguire piccoli interventi per risolvere aspetti di dettaglio così come disciplinato all'art. 38 comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I Amministrativa.

L'Impresa è responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate, della loro rispondenza alle norme contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti non diminuiscono la responsabilità dell'Impresa, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., l'Impresa risponderà per la difformità e i vizi dell'opera ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

L'Impresa è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne



sia la causa, rimanendo inteso che essa deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

ARTICOLO 8 - NORME DI COMPORTAMENTO

L'Impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di tutte quelle eventualmente derivanti da variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell'Università (codice aziendale).

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il quale ne dà conferma di ricevimento, ai sensi dell'art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice aziendale precisando altresì che gli stessi sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Università.

La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 9 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

Il presente contratto è stipulato a corpo ai sensi degli artt.3, lettera dddddd, e 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei detti lavori.

Trattandosi di lavori il cui corrispettivo è previsto a corpo la contabilità per la determinazione delle percentuali di avanzamento dei lavori è operata sulla base



delle partite contabili individuabili in percentuale. L'insieme di tutte le partite contabili in cui è stata suddivisa la quota di lavorazioni previste a corpo deve formare il 100%. Le partite contabili che corrispondono alle specifiche lavorazioni sono indicate negli allegati del Capitolato Speciale d'Appalto – parte II Gestionale.

Le progressive quote percentuali dei vari corpi d'opera che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

ARTICOLO 10 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

ARTICOLO 11 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del D.L. 34/2020 convertito L. 77/2020, è prevista la corresponsione all'Impresa dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP, ancorchè in pendenza della stipula del contratto in caso di consegna sotto riserva di legge. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con



obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

All'Impresa verranno corrisposti i pagamenti in acconto, (S.A.L.) alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016e dal Capitolato Speciale d'Appalto – parte I e II, **allo scadere di ogni trimestre**. Gli importi dei SAL saranno al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, dell'importo delle rate di acconto precedenti e, relativamente all'ultimo SAL, della rata di saldo.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Impresa e comunque non imputabili al medesimo, l'Impresa può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al precedente comma 2.

Il pagamento della rata di saldo risultante dal conto finale sarà disposto, dietro presentazione di regolare fattura, secondo quanto previsto all'art. 28. del Capitolato Speciale d'Appalto Parte I - Amministrativa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e del citato art. 28. del Capitolato Speciale d'Appalto Parte I – Amministrativa, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell'Impresa, di specifica garanzia fideiussoria dello stesso importo, aumentato degli interessi legali, calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del Collaudo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c..



Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante

all'impresa in forza del presente contratto è effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori

e la redazione del conto finale, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di

collaudo provvisorio con le modalità di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale

d'Appalto.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Impresa in merito

agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai

subappaltatori.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo

percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero

della medesima.

Nell'ambito del presente appalto, sono accettate solo fatture emesse in modalità

elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura

elettronica" del D.M. n. 55/13 (Fatturapa), conformemente a quanto indicato

all'art.27 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte I – Amministrativa.

La fattura elettronica dovrà essere intestata all'Università Politecnica delle Marche

(Codice univoco ufficio: UFHSA5 – riferimento amministrazione: 040008), dovrà

riportare la dicitura: "scissione dei pagamenti", il numero di CIG ed il numero di

CUP.

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto

legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre

2010 n. 217. Ai sensi delle disposizioni del predetto art. 3 l'Impresa dichiara che:

- il conto corrente dedicato è il seguente: Banca: IBAN: Intestatario

- le persone fisiche delegate ad operare sul predetto conto corrente dedicato



hanno le seguenti generalità: Cognome e nome:; Data e luogo

di nascita:/.../.....; Nazionalità:; Codice fiscale:

.....

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010: a) tutti i movimenti

finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei

sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori,

forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire

mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso

dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità sul/i conto/i dedicato/i b)

ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP; c) devono comunque essere

osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; d)

la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di

risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente comma devono essere obbligatoriamente riportate

in tutti i contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al

presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza

necessità di declaratoria.

Nel caso di modifica del predetto conto corrente dedicato, l'Impresa è obbligata a

comunicarlo alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti

autorizzati ad operare sul conto, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

ARTICOLO 12 - RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi

pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano



all'Impresa gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'Impresa ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

ARTICOLO 13 - COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE E LAVORAZIONI IN GARANZIA

Il certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento ed approvato dall'organo che ha approvato il progetto esecutivo (Università Politecnica delle Marche e la Provincia di Ancona).

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione del certificato.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Impresa risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione.

L'Impresa, pertanto, deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio.



La durata della gratuita manutenzione è data da quella indicata nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Impresa.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Università procederà a contestare le stesse per iscritto o a mezzo PEC, diffidando l'impresa a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatogli. Trascorso il termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse permanere, è facoltà dell'Università considerare risolto di diritto il contratto. In tale caso l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.

Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una comunicazione ovvero una informazione interdittiva ovvero la cancellazione dalle white list per il verificarsi dei relativi presupposti, nei confronti dell'Impresa il Committente potrà recedere / risolvere il contratto a termini di legge.

Il presente contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto di diritto, previa dichiarazione notificata dalla stazione appaltante all'Impresa, a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- b) ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) quando venga accertato dalla direzione dei lavori il mancato rispetto da parte dell'Impresa delle norme sul subappalto;
- d) quando venga accertato dalla direzione dei lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008,



n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, o della normativa sui piani di sicurezza;

e) quando sia intervenuta la cessazione dell'impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;

f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente contratto;

g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Impresa;

h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dell'intervento tali da compromettere la realizzazione dello stesso e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della stazione appaltante;

i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla stazione appaltante;

j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della cauzione definitiva;

k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle polizze assicurative;

l) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione dell'intervento superi il dieci per cento del corrispettivo contrattuale;

m) nell'ipotesi in cui non siano osservate tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

n) in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 54 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I.;

o) in ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto;

p) in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa



documentazione o dichiarazioni mendaci.

Inoltre si evidenzia che, l'indicazione quali-quantitativa delle squadre di lavoro ed i mezzi d'opera e strumentali che l'Impresa si impegna ad utilizzare, specificamente e rispettivamente per ciascuna fase di realizzazione dei lavori (o fasi esecutive), coerentemente all'offerta tecnica presentata, costituisce una clausola essenziale del contratto la cui inosservanza comporterà la risoluzione ai sensi del presente articolo.

A mente dell'art.3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, in contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Impresa Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La stazione appaltante può comunque chiedere la risoluzione del presente contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nelle ipotesi di risoluzione contemplate nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, ferma restando l'applicazione delle penali.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, conformemente a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.



ART. 15 – RECESSO

L'Università, in conformità a quanto disposto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone avviso all'Impresa, con PEC, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ARTICOLO 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Impresa, unitamente ai subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, previdenza contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Impresa e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Eventuali inadempienze contributive accertate, incluse quelle dei subappaltatori, saranno regolate direttamente dall'Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dalla Impresa. Nel perdurare dell'inadempimento, l'Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.

A mente dell'art.30, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, l'Università opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte dell'Università medesima, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento



Unico di Regolarità Contributiva.

ARTICOLO 17 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'Impresa ha depositato, presso la stazione appaltante, un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a); piano operativo di sicurezza che, con la sottoscrizione del presente atto, l'Impresa dichiara di ben conoscere e di approvare senza alcuna riserva e che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato.

E' fatto obbligo all'Impresa di adeguare i documenti di cui al comma precedente alle richieste di modifica e/o precisazione e/o integrazione formulate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione successivamente alla stipula del presente contratto ed a prescindere dall'effettivo inizio dei lavori. Il mancato rispetto del presente obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Impresa deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'Impresa garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».



ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, a pena di nullità, del presente contratto, mentre la cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; per entrambe, si rimanda all'art.33 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte I – Amministrativa.

Per quanto riguarda il subappalto, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto prescritto all'art.47 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte I – Amministrativa; diversamente, non sarà consentito il ricorso al subappalto qualora l'Impresa, all'atto dell'offerta, non abbia specificato l'intenzione di voler subappaltare alcuna lavorazione.

L'Impresa risponde direttamente all'Università dell'operato del subappaltatore ed è l'unica responsabile dell'esecuzione delle opere subappaltate, sollevando l'Università da qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore.

L'affidamento non autorizzato dei servizi in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'Università per la ritardata esecuzione dei servizi e/o per l'eventuale maggior costo degli stessi rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

Il pagamento dei subappaltatori avverrà con le modalità di cui all'art.49 del



Capitolato Speciale d'Appalto Parte I – Amministrativa.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto. Inoltre, l'Impresa e tutti i subappaltatori dovranno garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 comma 14 del Codice e dell'art. 47 commi 2 e 4 del Capitolato Speciale d'appalto – parte I. I contratti di subappalto dovranno essere coerenti e contenere tutte le condizioni ed obblighi di cui sopra.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante provveda al pagamento diretto al subappaltatore, si concorda quanto segue: - l'Impresa dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, prima di ogni pagamento, una specifica richiesta, controfirmata anche dal subappaltatore, nella quale si attesta che, in relazione ai lavori subappaltati, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che il subappaltatore, fino alla data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto. Nella suddetta richiesta di pagamento dovranno essere obbligatoriamente precisati gli importi di spettanza dell'Impresa e quelli del subappaltatore – la somma dei quali dovrà corrispondere al SAL oggetto del pagamento – e dovrà, inoltre, essere espressamente indicato che l'importo da corrispondere direttamente al subappaltatore è stato determinato in modo coerente con le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto; nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l'Impresa ed il subappaltatore con conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la stazione appaltante può sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che ciò determini l'applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui l'Impresa ed il



subappaltatore non trovino un accordo, la stazione appaltante sarà liberata

pagando a ciascuno la quota parte che risulterà dalla contabilità dei lavori su specifica indicazione del direttore dei lavori.

Nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, l'Impresa è tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei confronti dei subappaltatori/cottimisti.

Qualora la stazione appaltante effettui pagamenti diretti anche agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture, il relativo pagamento avverrà con le modalità di cui al precedente comma 8. Nel caso in cui la stazione appaltante, invece, non effettui pagamenti diretti agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture, in conformità all'art 15 della legge 180/2011 anche per detti fornitori si applicherà la disposizione di cui al precedente comma 9.

ARTICOLO 19 - GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

La garanzia definitiva, di cui all'art.103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è stata prestata mediante n..... rilasciata in data da, per € pari al 00,00% (..... virgola per cento) dell'importo contrattuale. La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina di cui all'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.



L'Università darà l'assenso allo svincolo della garanzia soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e l'Impresa tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto, e comunque non oltre i dodici mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito certificato.

Pertanto, la garanzia prestata dovrà avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto.

In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili all'Impresa, essa è obbligata a reintegrare la medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della PEC di comunicazione dell'Università.

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa, la stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Impresa deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la stazione appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Ai sensi dell'art.103 comma 7 del Codice dei contratti, l'Impresa ha inoltre depositato presso l'Università, secondo le caratteristiche indicate all'art.35 del

Capitolato Speciale d'Appalto – parte I - Amministrativa:

1) polizza assicurativa (C.A.R.), a copertura dei rischi di esecuzione dei lavori e di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, n. per un valore pari all'importo contrattuale di € e massimali R.C. di €, stipulata con

2) polizza R.C.T., per responsabilità civile verso terzi, n., con massimale unico pari a € 1.000.000,00, stipulata con



Ai sensi di quanto disposto dall'art. 103, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Impresa

si obbliga a stipulare:

1) una polizza di assicurazione indennitaria decennale con limite di indennizzo

pari al 40% del valore dell'opera realizzata, a copertura dei rischi di rovina totale

o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La

suddetta polizza decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e

contiene la previsione del pagamento in favore della stazione appaltante, non

appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della

responsabilità e senza che occorranò consensi e autorizzazioni di qualunque

specie.

2) una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a

terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e

con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata per un

importo di 1.000.000,00 di euro.

L'Impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti i predetti massimali.

ARTICOLO 20 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O

DENOMINAZIONE SOCIALE

1. Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere

tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere

corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In

mancaza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova

intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.



ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio presso la propria sede sita in, via n.....

ART. 22 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all'esecuzione del presente contratto di appalto – fatte salve le specifiche modalità per le riserve e le contabilità – qualora effettuate tramite posta elettronica certificata si intenderanno pienamente valide ed opponibili alla controparte. L'Impresa in proposito indica il seguente indirizzo PEC al quale la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni.....La stazione appaltante indica il seguente indirizzo PEC al quale l'Impresa dovrà inviare le comunicazioni

Qualunque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicato dovranno essere tempestivamente notificate alla controparte, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità in caso di mancato recepimento delle comunicazioni inviate.

ARTICOLO 23 - CONTROVERSIE

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al successivo comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'Impresa e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

La procedura di cui al precedente comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca: a)



che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti; b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 24 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO CCT

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per l'appalto in argomento è prevista l'istituzione del CCT, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 della predetta legge, nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera

ART. 25 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona, con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 26 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l'appalto sarà



regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.50/2016 ed al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

ART. 27 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della procedura di affidamento dei lavori in oggetto.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 28 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione, cedono a carico dell'Impresa. Il presente atto è soggetto a I.V.A.

Le imposte di registro e di bollo, essendo il presente contratto un documento informatico, saranno versate con modalità telematica ai sensi di legge.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Impresa si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.



Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Impresa si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Richiesto, io Rogante ho ricevuto il presente atto che io stesso ho predisposto, mediante strumentazione elettronica - personal computer e software di videoscrittura - (file denominato _____, di estensione .pdf.p7m).

Atto da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà, compresi i documenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati, di cui hanno piena conoscenza e dei quali mi dispensano la lettura, ed a conferma lo sottoscrivono, in mia presenza, mediante dispositivo di firma digitale. L'atto, previa verifica effettuata da me

Rogante della validità dei certificati di firma delle parti, è quindi sottoscritto da me Rogante, mediante dispositivo di firma digitale e con l'apposizione di marcatura temporale e successivamente archiviato e memorizzato su apposito supporto informatico.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica, consta, in tale formato, di pagine e tanto sin qui della

..... (firmato digitalmente)

..... (firmato digitalmente)



..... – Ufficiale Rogante

(firmato digitalmente)